



Co-funded by the Justice Programme
of the European Union



Un piano d'azione per la prevenzione e il contrasto dei crimini d'odio nella Città di Torino

La proposta del Progetto G3P Reloaded

INTRODUZIONE.

PERCHÉ UN PIANO D'AZIONE CONTRO I CRIMINI D'ODIO?

I crimini d'odio sono reati motivati da pregiudizi **basati sull'appartenenza (vera o presunta) della vittima a un particolare gruppo sociale, religioso, etnico, ecc.** Non si tratta di reati specifici: possono essere atti di intimidazione, minacce, danneggiamenti, aggressioni, omicidi o qualsiasi altro delitto. Aggredire una persona per il suo orientamento sessuale, danneggiare le proprietà di una comunità religiosa per intimidirla, attentare alla vita di qualcuno per via del colore della pelle, sono tutti esempi di crimini d'odio.¹

È opportuno ribadire che la connotazione "d'odio" si applica ad azioni che sono **reati di per sé**: aggressioni fisiche, danneggiamenti, violenze sessuali e addirittura omicidi. Occorre quindi differenziare bene i crimini d'odio da altre azioni basate su pregiudizio che non costituiscono reato, come i discorsi d'odio (*hate speech*), gli insulti, le aggressioni verbali, le opinioni discriminatorie. I crimini d'odio sono dunque sempre costituiti da due elementi:

1. l'atto commesso costituisce reato secondo le norme penali vigenti;
2. la motivazione dell'atto è basata su un pregiudizio. Questo significa che la scelta dei bersagli, siano persone, gruppi o cose, è determinata dalla loro, vera o presunta, appartenenza o associazione ad alcune "caratteristiche protette" ("razza"², etnia, nazionalità, religione, lingua o ogni altro fattore di discriminazione³).

"L'odio" rappresenta **un'aggravante** ad azioni criminali, giustificata dal pesante impatto che tali crimini hanno sulla tenuta della società, in quanto essi

- rappresentano una forma estrema di **negazione dei principi di eguaglianza e di responsabilità**: la vittima viene colpita a causa della sua appartenenza (vera o supposta) a un certo gruppo, non di uno specifico comportamento. In questo modo i reati ispirati dall'odio negano sia la dignità fondamentale che l'individualità della persona umana;

¹ Consiglio dei ministri dell'OSCE, Decisione n. 9/09, "Lotta ai crimini ispirati dall'odio", Atene, 1-2 dicembre 2009

² Il termine "razza" è qui usato in riferimento alla terminologia del diritto internazionale e domestico, senza che questo significhi in alcun modo adesione all'ipotesi scientificamente infondata dell'esistenza di "razze" umane diverse.

³ Per un elenco (non esaustivo) dei principali fattori di discriminazione illecita si veda l'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea.



Co-funded by the Justice Programme
of the European Union



- colpiscono le vittime per ciò che sono e non per ciò che fanno, inviando al gruppo di cui esse fanno (o si presume facciano) parte **un messaggio di umiliazione e di paura**: non siete accettate e non siete al sicuro;
- **minano la coesione delle comunità**, dividendo e contrapponendo i gruppi che le compongono, isolando le vittime e contribuendo a innescare una spirale di sfiducia, paura e violenza impossibile da controllare; a maggior ragione se le autorità (forze dell'ordine, magistratura, ma anche amministrazioni pubbliche) non riescono a dare risposte effettive e immediate.

Combattere questo tipo di crimini è da una parte necessario, per garantire il rispetto dei diritti fondamentali e per rafforzare la resilienza delle società, e dall'altra urgente, perché tali crimini risultano in crescita in tutta Europa, in Italia e anche nel territorio piemontese e torinese, mentre ancora basso è il livello di attenzione istituzionale a cui si associa un altrettanto basso numero di denunce, indagini e sanzioni. L'Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) dell'OSCE, nel 2017 ha registrato in Italia 1048 casi segnalati alle Forze dell'ordine (828 motivati da razzismo e xenophobia); nel 2016 erano stati 736 (494) e nel 2015 555 (369).⁴

I CRIMINI D'ODIO RAZZISTI.

Il progetto G3P Reloaded si è concentrato sui reati motivati da pregiudizi razzisti, in ragione del preoccupante aumento nell'Ue di questi specifici crimini d'odio, in particolare nelle forme specifiche di antisemitismo, islamofobia, xenofobia, afrofobia e antiziganismo⁵, della rilevanza che essi hanno assunto nella legislazione comunitaria con l'adozione della Decisione quadro 2008/913⁶ e della perdurante difficoltà, a livello europeo e nazionale, di individuare metodologie e *policies* di contrasto efficaci.

⁴ *Direttive per un più efficace contrasto dei reati motivati da ragioni di odio e discriminazione etnico-religiosa e per la più rapida trattazione degli Affari dell'Immigrazione, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone*, Procuratore della Repubblica, Torino, 9 luglio 2018; *Rapporto del Ministero della Giustizia sui reati di odio in Italia dal 2015 al 2017*, CDEC, Osservatorio antisemitismo, 11.2.2018; *OSCE-ODIHR Hate Crime Reporting*.

⁵ FRA (EU Agency for Fundamental Rights): *Experiences and perceptions of antisemitism - Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU*, 2018; *Being Black in the EU/Second European Union Minorities and Discrimination Survey*, 2018 *Second European Union Minorities and Discrimination Survey – Main results*, 2017; *Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II) Muslims – Selected findings*, 2017; *Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II) Roma – Selected findings*, 2016; *Making Hate Crime Visible in the European Union: Acknowledging Victims' Rights*, 2012;

HLG (EU High Level Group on combating racism, xenophobia and other forms of intolerance): *Afrophobia: Acknowledging and Understanding the challenges to ensure effective responses*, November 2018;

ECRI (European Commission against Racism and Intolerance): *General Policy Recommendation No.13 on combating Anti-Gypsism and discrimination against Roma*, 24 June 2011

⁶ *Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio dell'Ue del 28 novembre 2008 sulla lotta contro alcune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale*, GU dell'Ue L328 del 6.12.2008



Co-funded by the Justice Programme
of the European Union



Inadeguatezza degli strumenti legislativi e delle prassi e procedure, ritardi nell'implementazione delle norme e delle politiche, debole interazione tra istituzioni e comunità, mancanza di fiducia delle vittime nei confronti delle agenzie di applicazione della legge, risultante in una scarsissima propensione alla denuncia dei reati da parte delle vittime e delle/dei testimoni costituiscono barriere significative all'individuazione, investigazione, persecuzione ed eventuale sanzione dei reati motivati da razzismo.⁷

Al Punto 4 della sua RACCOMANDAZIONE DI POLITICA GENERALE N. 15 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO IL DISCORSO DELL'ODIO, l'ECRI (*European Commission against Racism and Intolerance*) sottolinea l'importanza di "adottare un approccio incisivo mirante [...] a sensibilizzare il grande pubblico sull'importanza del rispetto del pluralismo e sui danni causati dal discorso dell'odio". Fra le azioni che rientrano in questo punto, troviamo la promozione della diversità, del dialogo e dell'approccio interculturale; la lotta a disinformazione, stereotipi negativi e la stigmatizzazione; la necessità di predisporre programmi educativi specifici per pubblici ufficiali e dipendenti pubblici; il sostegno alle organizzazioni del terzo settore; un forte coordinamento di questi sforzi.

INTERSEZIONALITÀ.

Nell'affrontare la specificità dei crimini d'odio razzisti, però, l'amministrazione pubblica deve mettere in relazione la dimensione della provenienza etnica e/o dell'appartenenza religiosa e culturale alle altre identità delle potenziali vittime. L'approccio a tutela della dignità e della sicurezza delle persone è quindi basato sull'**intersezionalità** e va oltre la visione a compartimenti della società, delle persone e dei loro diritti. Le persone possono essere vittime di discriminazioni multiple (in quanto donne e velate, in quanto migranti e disabili, in quanto rifugiati omosessuali, ecc ecc) e il contrasto a ogni forma di discriminazione, inclusa quella, estrema e qui considerata, dei crimini motivati da odio razzista, deve necessariamente tenere conto della molteplicità delle identità di ogni individuo.

PERCHÉ UN PIANO D'AZIONE A LIVELLO LOCALE?

L'azione delle Amministrazioni locali non può in alcun caso sostituire né sovrapporsi a quella dello Stato e delle sue agenzie, in primo luogo Forze dell'ordine e Magistratura, nell'azione di persecuzione e sanzione dei crimini. Tuttavia, spettano alle Amministrazioni locali compiti rilevanti di

⁷ European Commission: *Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Council Framework Decision 2008/913/JHA on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law*, COM(2014)27 final

HLG: *Guidance note on the practical application of Council Framework Decision 2008/913/JHA on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law*, 2018

FRA: *Hate crime recording and data collection practice across the EU*, 2018



Co-funded by the Justice Programme
of the European Union



- **prevenzione**, attraverso l'accrescimento della consapevolezza delle persone residenti nel territorio, la messa in opera di azioni mirate ad aumentare la sicurezza del territorio e la creazione e il rafforzamento di reti sociali, senso di comunità e resilienza diffusa;
- controllo e **legalità**, attraverso i corpi di polizia locali (in collaborazione con le altre forze dell'ordine e gli uffici giudiziari);
- **supporto** alle vittime, alle loro famiglie, alle loro comunità e associazioni di riferimento, attraverso le politiche interculturali, di pari opportunità e di coesione urbana e di quartiere.

Come tutti i crimini, infatti, anche i crimini d'odio avvengono **in uno spazio politico e sociale concreto**, da esso derivano e su di esso riverberano i loro effetti: le risposte possono quindi essere assai più immediate, flessibili e consapevoli dei contesti specifici se condotte dalle agenzie locali.

Per farlo, occorre una metodologia di partecipazione flessibile, aperta e in grado di affrontare e gestire i conflitti, che produca politiche sociali, culturali ed educative finalizzate all'inclusione e co-progettate assieme a portatori e portatrici di bisogni e interessi: una politica interculturale. Tale politica offre inoltre una risposta a un altro dei temi chiave delle società moderne: la partecipazione consapevole di tutti e di tutte ai processi consultivi, progettuali e decisionali delle politiche pubbliche. Un tema importante in ogni grado e livello politico, ma che risulta particolarmente sentito a livello locale, nel vivere quotidiano delle persone. È quindi nella dimensione locale che è possibile costruire una reale **partecipazione alle azioni di prevenzione e contrasto sia delle comunità e gruppi esposti al rischio di crimini d'odio sia della popolazione residente in generale**: elemento questo necessario a creare quel senso di comune appartenenza e di impegno diretto e quella resilienza del tessuto sociale che, soli, possono garantire effetti a lungo termine.

Infine, a livello locale è anche possibile costruire meccanismi di **coinvolgimento dei media** (giornalisti e giornaliste, docenti, sindacati e ordini professionali di settore), in modo da assicurare una puntuale e corretta informazione su questi temi e, più in generale, sui temi della diversità, delle migrazioni e dei rapporti fra religioni (come previsto dal punto 7 della già citata RACCOMANDAZIONE N.15 dell'ECRI).

L'importanza dei media (vecchi e nuovi) nella costruzione di un contesto favorevole (o sfavorevole) ai crimini d'odio è un tema ricorrente nella letteratura degli ultimi anni. Il Consiglio d'Europa, nel Manuale sulle Contronarrazioni e Narrazioni Alternative WE CAN [2017], sottolinea come *“le narrazioni costruiscono il modo in cui pensiamo e comprendiamo il mondo [e] contribuiscono a definire cosa è ritenuto normale o socialmente accettabile”*.⁸ Un uso consapevole dei media, un'accresciuta *media literacy* e una maggiore capacità delle comunità vulnerabili di contribuire al discorso pubblico facendo sentire le proprie voci sono strumenti fondamentali nel contrasto a ogni forma di discriminazione; la costruzione di spazio di dialogo, reciproca formazione, scambio di esperienze, bisogni e necessità fra attori diversi sul tema della

⁸

<https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives> [26/03/2019]



Co-funded by the Justice Programme
of the European Union



comunicazione e del giornalismo risulta quindi prioritario e, in un contesto locale, più facilmente realizzabile.⁹

LA CITTÀ DI TORINO

Da anni, il Comune di Torino è in prima linea nella lotta per garantire a tutte e tutti spazi sicuri e accogliente in cui sviluppare relazioni di comunità e vicinato positive, nel pieno rispetto dei diritti di ognuno e ognuna.

Come evidenziato nella delibera “POLITICHE PER L’INTERCULTURALITA’ DELLA CITTA’. APPROVAZIONE LINEE GUIDA” [2018 00991/050], *“le alternative alla piena partecipazione e alla costruzione di una società in cui tutti e tutte si sentano accolte e accolti sono in questo momento sotto gli occhi del mondo e riempiono le prime pagine dei giornali: dilagare della paura e della violenza (sia fra migranti che fra autoctoni e autoctone), sviluppo di processi di segregazione e auto-segregazione, aumento di radicalizzazione e fondamentalismo (sia all’interno delle “maggioranze” che delle “minoranze” variamente definite), perdita dei valori democratici.”*

La Città di Torino ha quindi riconosciuto **antirazzismo** e **dialogo interculturale** come fondamenti della strategia per riscrivere in modo inclusivo il patto sociale, cioè una base di regole condivise per la redistribuzione delle risorse e la risoluzione dei conflitti che offra anche un senso di piena appartenenza alla comunità in cui si vive. Questo è possibile solo garantendo la partecipazione e la condivisione dei valori del dialogo, del rispetto, della libertà di espressione delle proprie identità. Valori che facciano da eco a quelli costituzionali della dignità sociale, della libertà di pensiero, dell'antiautoritarismo e dell'antifascismo.

La recente campagna condotta dalla Città di Torino coglieva una triplice necessità: informando le vittime del loro diritto di denunciare i perpetratori; informava anche questi ultimi delle conseguenze dei loro atti; e, forse più importante sul piano della battaglia culturale e dell’azione educativa, qualificava gli atti di razzismo come criminali, al di là di ogni dubbio.

Nel contrastare violenza di genere, crimini d’odio omotransfobici o, come in questo caso, crimini d’odio razzisti, l’azione della Città è quindi indirizzata a perseguire non solo il bene delle vittime (o potenziali tali), ma il **benessere**, la **sicurezza**, la **prosperità** dell’intera città.

OBIETTIVI DEL PIANO D’AZIONE.

Gli obiettivi generali del Piano d’Azione locale contro i crimini d’odio sono tre:

1. **aumentare la conoscenza** della natura dei crimini d’odio razzisti presso le comunità delle potenziali vittime e il resto della società;

⁹ Si veda anche OSCE/ODIHR, *Guide on Addressing Hate Crime at the Regional Level*, 2018



Co-funded by the Justice Programme
of the European Union



2. costruire **spazi per il dialogo facilitato e lo scambio di pratiche** fra soggetti diversi al fine di **condividere le conoscenze, rafforzare le competenze e aumentare la sensibilità**¹⁰ del personale comunale, delle forze dell'ordine e della società civile al sostegno alle vittime;
3. costruire strumenti per favorire la **denuncia** dei crimini d'odio razzisti e rafforzare la capacità di **perseguirli e sanzionarli**.

LINEE D'AZIONE CONCRETE.

1. **Aumentare la conoscenza** della natura dei crimini d'odio presso le comunità delle potenziali vittime e il resto della società.

a) Aumentare la conoscenza degli strumenti legali a tutela delle vittime.

Il primo, indispensabile strumento per l'esercizio di ogni diritto è la **conoscenza del diritto stesso e degli strumenti per ottenerne il rispetto**. Questo è ancora più vero quando si tratta del diritto alla tutela della legge per persone che si trovano in condizione di debolezza per più fattori interagenti: il contesto sociale e culturale, permeato di pregiudizi contro gli appartenenti, o presunti tali, a minoranze etnico-religiose; la carenza di fiducia nelle istituzioni a quella tutela preposte, carenza rafforzata dalla costante presenza di elementi, espliciti o impliciti, di razzismo nel discorso pubblico, incluso quello politico e istituzionale. Nel caso dei cittadini e delle cittadine provenienti da altri Paesi, inoltre, spesso si aggiungono la scarsa familiarità con l'apparato legislativo, il sistema giuridico, il funzionamento dei presidi delle forze dell'ordine, le barriere linguistiche e, ancora, il timore di vittimizazioni e ritorsioni, incluso, per chi si trovi in condizioni di anche lieve irregolarità, il rischio insito nel denunciare un crimine rendendosi visibile agli organi di polizia.

Occorre, quindi, accrescere la consapevolezza della natura e della specificità dei crimini d'odio (e di cosa non lo è), **dei diritti e delle tutele a favore delle vittime tra i gruppi e le persone esposte ai crimini razzisti**, e, al contempo, **denunciare con forza la criminalità di tali atti e delle conseguenze che essi comportano per i perpetratori tra l'intera cittadinanza**, tenendo sempre in considerazione la dimensione intersezionale e delle identità multiple nella costruzione di messaggi, strumenti, campagne, politiche.

b) Accrescere la consapevolezza di tutte le persone su natura, dimensioni ed effetti dei crimini d'odio.

La corretta percezione della natura e delle conseguenze dei crimini d'odio è fattore determinante nella costruzione di un ambiente sociale e culturale ostile al crimine stesso e ai criminali che ne sono attori. Per questo la Città, le università, i centri di ricerca e analisi e gli uffici di ricerca ministeriali dovranno collaborare con i media per diffondere **informazioni affidabili e comparabili e analisi precise dell'impatto dei crimini d'odio sulla qualità della vita** delle minoranze esposte e sulla coesione della società nel suo complesso.

¹⁰ Secondo lo schema *ASK – Attitude, Skills and Knowledge* cioè Atteggiamento (sensibilità), Competenze e Conoscenze che è alla base dei percorsi di Educazione non Formale (vedi ad esempio le risorse del Consiglio d'Europa sul tema <https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/non-formal-education> [26/03/2019])



Co-funded by the Justice Programme
of the European Union



Un target particolarmente significativo per la costruzione di una società più inclusiva e rispettosa della diversità sono i e le giovani, per i/le quali è necessario un'azione di informazione e di educazione mirata e con strumenti adeguati, coinvolgendo tutte le agenzie educative operanti sul territorio, da quelle di diretta competenza cittadina a quelle della scuola dell'obbligo e universitarie.

2. Costruire **spazi per il dialogo facilitato e lo scambio di pratiche** fra soggetti diversi al fine di **condividere le conoscenze, rafforzare le competenze e aumentare la sensibilità** del personale comunale, delle forze dell'ordine e della società civile al sostegno alle vittime.

a) Aumentare la fiducia reciproca fra comunità vulnerabili e istituzioni.

Nessuna campagna informativa o educativa può determinare effetti concreti se è assente il secondo elemento fondamentale per l'esercizio dei diritti: **la convinzione che le istituzioni siano effettivamente accessibili, non affette da pregiudizi, degne di fiducia e capaci di svolgere il loro compito con efficacia ed efficienza**. È bene chiarire che il fattore determinante l'assenza di fiducia non è, se non in casi specifici, la manifestazione esplicita di volontà discriminatorie o la presenza all'interno delle agenzie (forze dell'ordine, magistratura, servizi pubblici) di persone consapevolmente razziste. Si tratta piuttosto della percezione di quelle agenzie come strutturalmente inadeguate per prassi, procedure, tradizioni, malintesa "neutralità" a offrire un servizio non discriminatorio indipendentemente dalla volontà di operatrici e operatori. Si tratta cioè di ciò che esattamente vent'anni fa veniva definito come razzismo istituzionale: *"Il fallimento collettivo di un'organizzazione nel fornire un servizio adeguato e professionale alle persone a causa del loro colore, cultura, o origine etnica. Può essere visto o rilevato in processi, atteggiamenti e comportamenti che ammontano a discriminazione attraverso pregiudizio inconsapevole, ignoranza, sconsideratezza e stereotipi razzisti che svantaggiano i gruppi etnici minoritari"*.¹¹ Non si tratta quindi delle convinzioni personali, ma delle capacità professionali.

Il bisogno di un rapporto di fiducia è vero per l'intera comunità ed è ancor più vero per quelle componenti che sperimentano difficoltà, debolezze, discriminazioni nella vita di ogni giorno. D'altra parte, la costruzione di canali di dialogo e l'individuazione di figure chiave all'interno delle comunità risulta essere uno strumento fondamentale di indagine e di raccolta di informazioni per le forze dell'ordine e le istituzioni in generale. In questo senso, l'esperienza dei *"community events"* intesi come **spazi di dialogo facilitato e strutturato fra soggetti diversi** (comunità, Città, forze dell'ordine, magistratura, rappresentanti dei media, istituzioni accademiche e di ricerca), deve essere replicata, ampliata e trasformata in buona pratica quotidiana. La base di lavoro per lo sviluppo e la facilitazione dei CE è l'Educazione ai Diritti Umani, che prevede metodologie formali e non formali per l'apprendimento di competenze e conoscenze e facilitazione improntata al dialogo, all'ascolto e al rispetto reciproco. Tale metodologia è largamente in uso a Torino e ormai buona pratica consolidata anche dall'amministrazione comunale.

b) Favorire il sostegno alle vittime.

¹¹

Sir William Macpherson of Cluny, Report of the Stephen Lawrence inquiry, Febbraio 1999



Co-funded by the Justice Programme
of the European Union



In linea con quanto brevemente esposto in precedenza, e costruendo sulle esperienze consolidate in relazione ai crimini violenti contro le donne e ad alcuni aspetti dei crimini omofobici, le istituzioni promuoveranno programmi di **formazione congiunta del personale comunale, delle forze dell'ordine, dell'accademia, dei media e delle associazioni di comunità** in ambito di razzismo, antidiscriminazione, dialogo interculturale e, come già ricordato, intersezionalità e discriminazioni multiple.

Particolarmente importante è il coinvolgimento del mondo accademico e della ricerca, sia nella costruzione di strumenti di *policies* cittadine, sia nella valutazione dell'impatto di tali *policies* sulla vita di cittadini e cittadine (in particolare, appartenenti a minoranze). Università degli Studi di Torino è, ad esempio, già largamente coinvolta nelle politiche di dialogo interreligioso, interculturale, e di contrasto agli estremismi violenti; altri soggetti operanti nell'ambito, come IRES Piemonte, verranno anch'essi coinvolti nelle progettualità.

3. Costruire strumenti per favorire la **denuncia** dei crimini d'odio e rafforzare la capacità di **perseguirli e sanzionarli**.

a) Costruire **meccanismi permanenti** di confronto e scambio di informazioni fra istituzioni locali, forze dell'ordine e magistratura.

Nell'ottica di un rafforzamento della collaborazione fra soggetti istituzionali che operano sullo stesso territorio e alla luce di esperienze simili che l'amministrazione comunale ha avviato o sta sperimentando (ad esempio, il Tavolo inter-agenzia per il contrasto agli estremismi violenti), si prevede la costruzione di meccanismi permanenti di dialogo, confronto, scambio di pratiche e informazioni e co-progettazione fra istituzioni locali, forze dell'ordine e magistratura. Tali meccanismi devono essere flessibili, declinabili su esigenze o progettazioni specifiche e includere le comunità delle potenziali vittime, l'accademia e professionisti dei media come interlocutori, valutatori e risorse. Fra gli enti locali da coinvolgere figurano necessariamente la rete regionale antidiscriminazione della Regione Piemonte, i nodi territoriali Unar e altri strumenti (come il fondo regionale contro le discriminazioni) messi in campo da altri enti locali, così come fondamentale è l'apporto, in termini di trasferimento di competenze e buone pratiche, delle reti di città locali e nazionali (come ANCI e ANCI Piemonte) e internazionali (come Intercultural Cities e EUROCITIES).

b) **Incoraggiare e facilitare la denuncia** dei crimini d'odio.

Alla conoscenza e alla consapevolezza occorre affiancare l'accessibilità reale: tutte e tutti i residenti devono poter facilmente individuare a chi, come e dove rivolgersi per segnalare o denunciare fatti e comportamenti percepiti o subiti come crimini d'odio, e devono avere accesso all'assistenza legale necessaria.

Devono essere disponibili anche, con tutte le cautele necessarie, percorsi di denuncia che non esponano le e i denunciati, che siano vittime o testimoni, al rischio di conseguenze, vittimizzazioni e ritorsioni. In collaborazione con le agenzie di applicazione della legge, la Città deve favorire lo sviluppo di percorsi protetti, inclusi quelli realizzabili attraverso le tecnologie avanzate.

Anche il cosiddetto "third-party system", basato sull'ascolto e l'accompagnamento delle vittime di crimini d'odio da parte di associazioni di riferimento, è una buona pratica che dovrebbe essere considerata nel



Co-funded by the Justice Programme
of the European Union



contrasto ai crimini d'odio razzisti. I presupposti perché questo avvenga sono la formazione e l'empowerment delle associazioni di comunità e il riconoscimento del loro ruolo in questo ambito.